

## REGIONE TOSCANA

### LEGGE REGIONALE 18 novembre 2019, n. 68

Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132. Modifiche alla l.r. 30/2009.  
(GU n.8 del 22-2-2020)

#### Capo I

Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132.  
Modifiche alla legge 22 giugno 2009, n. 30  
(Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana  
{ARPAT})

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52  
del 20 novembre 2019).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:  
(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale);

Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»);

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 19 giugno 2019;

Considerato quanto segue:

1. La legge n. 132/2016 introduce alcuni elementi di novità che incidono direttamente sulle agenzie di protezione ambientale regionali, agenzie che divengono parte di un «sistema nazionale» dove l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha funzioni di coordinamento e indirizzo tecnico, senza legami o dipendenze organizzative, per le agenzie stesse;

2. La legge n. 132/2016 garantisce il ruolo centrale della Regione nell'organizzazione e disciplina della agenzia e prevede, all'art. 7, comma 2, che «le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie»;

3. L'art. 3 della legge n. 132/2016 elenca le funzioni del Sistema nazionale prevedendo anche attività - quali l'educazione ambientale e la formazione - che attualmente l'agenzia regionale non svolge e che possono essere disciplinate nel rispetto delle competenze delle regioni;

4. Si rende necessario armonizzare la l.r. 30/2009 ai contenuti della legge n. 132/2016 per garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ed ambientali (LEPTA), la

coerenza con il catalogo nazionale dei servizi e con il programma triennale delle attività del sistema nazionale, prevedendo di conseguenza un'apposita disciplina transitoria in materia di carta dei servizi e di tariffe;

5. Si rende altresì necessario procedere, con successivo regolamento, all'individuazione delle modalità e dei tempi di rilascio delle valutazioni e dei contributi tecnici effettuati dalla Agenzia;

6. Per effetto della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), che ha accentrato nella Regione le competenze in materia ambientale, si rende necessario un corrispondente riassetto delle funzioni dell'Agenzia;

Approva  
la presente legge:

Art. 1  
Modifiche al preambolo della l.r. 30/2009

1. Dopo il secondo visto del preambolo del 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»), e' inserito il seguente:

«Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale);».

2. Il punto 10 del preambolo della l.r. 30/2009 e' abrogato.

3. Dopo il punto 23 del preambolo della l.r. 30/2009 e' aggiunto il seguente:

«23-bis. In attuazione della legge n. 132/2016 e' necessario accentuare il ruolo dell' ARPAT quale ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile, che concorre a perseguire gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali in Toscana anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, garantendo altresì l'imparzialità e la terzietà nell'esercizio delle attività affidate all'Agenzia stessa, nonché la trasparenza e la diffusione delle informazioni ambientali acquisite nel corso delle attività svolte.».

Art. 2  
Oggetto della legge.  
Modifiche all'art. 1 della l.r. 30/2009

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 30/2009 sono aggiunte le parole: «nonché della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).».

Art. 3  
Finalità e funzioni dell'ARPAT.  
Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 30/2009

1. L'art. 2 della l.r. 30/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 2  
Finalità e funzioni dell'ARPAT

1. L'ARPAT, in attuazione di quanto previsto dalla legge n.

132/2016, concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali in Toscana, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana.

2. L'ARPAT garantisce:

a) l'imparzialità e la terzietà nell'esercizio delle attività ad essa affidate;

b) la trasparenza e la diffusione delle informazioni ambientali acquisite nel corso delle attività svolte, fatti salvi i diritti di riservatezza previsti dalle norme vigenti.».

#### Art. 4

Natura dell'ARPAT.

Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 30/2009

1. L'art. 3 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 3

Natura dell'ARPAT

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 132/2016, l'ARPAT è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.».

#### Art. 5

Definizioni.

Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 30/2009

1. L'art. 4 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 4

Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge n. 132/2016.

2. Ai fini della presente legge valgono altresì le seguenti definizioni:

a) livello regionale delle attività: indicazione di standard quantitativi e qualitativi superiori rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), ed all'art. 9 della legge n. 132/2016;

b) controllo ambientale: il complesso delle attività di cui all'art. 7, pianificate al fine di garantire un elevato ed omogeneo livello di protezione ambientale, nel rispetto delle normative vigenti ed altresì delle prescrizioni contenute nei provvedimenti amministrativi attuativi delle normative medesime;

c) carta dei servizi e delle attività, di seguito denominata "carta", come definita all'art. 13, comprensiva dei contenuti previsti dal Catalogo nazionale di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 132/2016.».

#### Art. 6

Attività istituzionali dell'ARPAT.

Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 30/2009

1. L'art. 5 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 5

Attività istituzionali dell'ARPAT

1. Le attività istituzionali sono quelle attività

tecnico-scientifiche svolte da ARPAT a favore della Regione, dei comuni, delle unioni dei comuni e degli enti parco regionali nell'interesse della collettività di cui all'art. 11, commi 1, 2 e 3, e consistenti in:

a) attività di supporto tecnico-scientifico, come definite all'art. 8;

b) attività di controllo ambientale, come definite all'art. 7;

c) attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale, come definite all'art. 9.

2. Costituiscono altresì attività istituzionali:

a) le attività connesse alla tutela della salute di cui all'art. 10;

b) le attività di cui al presente articolo rese ai privati ai sensi dell'art. 11, comma 4.

3. L'ARPAT svolge le attività istituzionali di cui ai commi 1 e 2 con riferimento alle matrici aria, acqua e suolo.

4. La carta di cui all'art. 13 definisce le attività istituzionali di cui al presente articolo con riferimento alle matrici di cui al comma 3.».

#### Art. 7

Rapporti con altri enti pubblici.

Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 30/2009

1. L'art. 6 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 6

Rapporti con altri enti pubblici

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 132/2016, ai fini dello svolgimento ottimale delle attività di cui all'art. 5, l'ARPAT collabora con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), istituito ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le altre agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché con altri enti pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all'attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza sull'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza dei processi di tutela.

2. L'ARPAT collabora altresì con il sistema regionale della protezione civile ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

3. L'ARPAT collabora con le istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale, fermo restando l'inserimento di tali attività nel piano annuale di cui all'art. 16.».

#### Art. 8

Attività di controllo ambientale.

Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 30/2009

1. L'art. 7 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 7

Attività di controllo ambientale

1. In coerenza con le funzioni di controllo ambientale di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 132/2016, le attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), consistono nel campionamento, nell'analisi e misura, nel monitoraggio e nell'ispezione, aventi ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché nella verifica delle forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti.

2. Le funzioni di controllo sono esercitate dal personale incaricato degli interventi ispettivi ai sensi dell'art. 35, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 132/2016 e altresì secondo gli indirizzi regionali per la programmazione delle attività di ARPAT di cui all'art. 15. Tali funzioni possono essere svolte anche sulla base di progetti speciali relativi a specifiche problematiche ambientali, in attuazione della normativa di settore e delle politiche regionali in materia ambientale.

3. Nell'ambito delle attività di controllo, il personale di cui all'art. 35, individuato in attuazione dell'art. 14, comma 7, della legge n. 132/2016, esercita altresì funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

4. Le attività di controllo possono essere attivate anche su segnalazione dei cittadini.».

#### Art. 9

Rete nazionale dei laboratori accreditati.  
Inserimento dell'art. 7-bis nella l.r. 30/2009

1. Dopo l'art. 7 della l.r. 30/2009 e' inserito il seguente:

«Art. 7-bis  
Rete nazionale dei laboratori accreditati

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 132/2016, l'ARPAT partecipa alla rete nazionale dei laboratori accreditati.

2. Ai fini della partecipazione alla rete di cui al comma 1, l'ARPAT applica i metodi elaborati e approvati dal sistema nazionale di cui alla legge n. 132/2016, come metodi ufficiali di riferimento.».

#### Art. 10

Attività di supporto tecnico-scientifico.  
Sostituzione dell'art. 8 della l.r. 30/2009

1. L'art. 8 della l.r. 30/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 8  
Attività di supporto tecnico-scientifico

1. In coerenza con le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), della legge n. 132/2016, le attività di supporto tecnico-scientifico di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), consistono nell'assistenza tecnico-scientifica fornita agli enti di cui all'art. 5 nell'esercizio delle loro funzioni amministrative in materia ambientale, con particolare riferimento a:

a) formulazione di contributi tecnico-istruttori, valutazioni e pareri tecnici, funzionali o propedeutici all'espletamento dei procedimenti amministrativi;

b) esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche, analitiche e di misurazione;

c) supporto tecnico-scientifico per la predisposizione di norme,

regolamenti, piani e programmi in campo ambientale, con particolare riferimento ai quadri conoscitivi.

2. La Regione, ai sensi del comma 1, si avvale dell'ARPAT per la formulazione di contributi tecnico-istruttori, valutazioni e pareri tecnici, propedeutici all'espletamento dei procedimenti amministrativi di propria competenza, con particolare riferimento alle autorizzazioni ambientali, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui ai commi 3 e 4 e dalla carta di cui all'art. 13.

3. La Giunta regionale, con regolamento, individua i casi in cui il rilascio dei provvedimenti nell'ambito delle funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, e' espressamente subordinato alla preventiva acquisizione di valutazioni tecniche dell'ARPAT ai sensi dell'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

4. Il regolamento di cui al comma 3, nel rispetto della normativa di settore, assicura la coerenza dei termini di rilascio di valutazioni tecniche e contributi tecnici con i termini perentori previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990, prevedendo i rimedi in caso di mancato rilascio degli stessi nei termini.».

#### Art. 11

Attivita' di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale.

Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 30/2009

1. L'art. 9 della l.r. 30/2009 e' sostituito dal seguente:

#### «Art. 9

Attivita' di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale

1. In coerenza con le funzioni di cui all'art. 3 della legge n. 132/2016, le attivita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), consistono nella raccolta, nell'organizzazione ed elaborazione dei dati acquisiti nell'esercizio delle attivita' istituzionali di cui agli articoli 5 e 10, trattati e pubblicati ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

2. Tali attivita' sono finalizzate a fornire agli enti di cui' agli articoli 5 e 10 un quadro conoscitivo che descriva le pressioni, le loro cause, gli impatti sull'ambiente ed il suo stato ed a garantire un'informazione ambientale oggettiva al pubblico anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale). Tali dati costituiscono altresì quadro di riferimento tecnico ufficiale ai fini delle attivita' delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 132/2016.

3. Gli elementi conoscitivi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 132/2016 costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attivita' di competenza degli enti di cui all'art. 5, comma 1.».

#### Art. 12

Attivita' istituzionali connesse alla tutela della salute.

Sostituzione dell'art. 10 della l.r. 30/2009

1. L'art. 10 della l.r. 30/2009 e' sostituito dal seguente:

#### «Art. 10

Attivita' istituzionali connesse alla tutela della salute

1. La carta di cui all'art. 13 definisce altresì le attività istituzionali connesse alla tutela della salute che l'ARPAT è tenuta a svolgere e consistenti in attività di controllo ambientale e di supporto tecnico-scientifico a favore della Regione e delle strutture del servizio sanitario regionale per l'esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva.

2. Nell'ambito degli indirizzi regionali per la programmazione delle attività dell'ARPAT di cui all'art. 15, la Giunta regionale assicura l'integrazione e la collaborazione tra ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

3. Per la realizzazione di specifici rilevanti obiettivi, la collaborazione di cui al comma 2 è sviluppata nell'ambito di progetti speciali approvati dalla Giunta regionale.».

#### Art. 13

Attività istituzionali obbligatorie.  
Sostituzione dell'art. 11 della l.r. 30/2009

1. L'art. 11 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 11

Attività istituzionali obbligatorie

1. Costituiscono attività obbligatorie ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 132/2016, le attività tecniche e di controllo necessarie ad assicurare nel territorio regionale il rispetto dei LEPTA di cui all'art. 9 della medesima legge n. 132/2016.

2. Costituiscono altresì attività obbligatorie ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge n. 132/2016, le attività di cui agli articoli 5 e 10, svolte a favore dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, distinte in:

a) attività ordinarie, da svolgersi in modo ricorrente, secondo standard qualitativi e quantitativi stabiliti dalla normativa regionale o da atti della programmazione regionale ai fini del raggiungimento del livello regionale di cui all'art. 4, comma 2, lettera a);

b) attività straordinarie, individuate da specifici indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale.

3. Costituiscono attività straordinarie di cui al comma 2, lettera b):

a) le attività supplementari, consistenti nelle attività di cui al comma 2, lettera a), per la misura eccedente il livello stabilito;

b) le attività integrative, consistenti in ulteriori attività, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), e funzionali alla tutela dell'ambiente e della salute da svolgersi su richiesta degli enti interessati; attività tecnico-scientifiche realizzate in collaborazione di soggetti privati in base ad accordi stipulati ai sensi dell'art. 18, comma 3; attività previste dai progetti speciali di cui all'art. 10, comma 3.

4. Si considerano, inoltre, attività istituzionali obbligatorie le attività tecnico-scientifiche di cui agli articoli 5 e 10, per le quali i soggetti privati sono tenuti, a proprie spese e sulla base della normativa vigente, ad avvalersi necessariamente ed esclusivamente dell'ARPAT.».

#### Art. 14

Ulteriori attività rese a soggetti pubblici o privati.  
Sostituzione dell'art. 12 della l.r. 30/2009

1. L'art. 12 della l.r. 30/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 12

Ulteriori attivita' rese a soggetti pubblici o privati

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 132/2016 l'ARPAT, negli ambiti di cui agli articoli 5 e 10, puo' svolgere attivita' ulteriori ed aggiuntive a favore di altri soggetti pubblici e di soggetti privati anche gestori dei servizi pubblici locali di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti), a condizione che:

a) non sussistano i motivi di incompatibilita' e i divieti di cui all'art. 7, comma 6, della legge n. 132/2016;

b) tali attivita' non interferiscano con il raggiungimento dei LEPTA e con il pieno e corretto svolgimento delle attivita' di cui all'art. 11.

2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, l'ARPAT stipula con i soggetti beneficiari specifici accordi o convenzioni la cui sottoscrizione e' soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale, anche ai fini della verifica delle condizioni di cui al comma 1.

3. Le attivita' di cui al presente articolo sono totalmente finanziate con le risorse aggiuntive dei soggetti pubblici o privati richiedenti, sulla base delle tariffe determinate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le modalita' previste dall'art. 15 della legge n. 132/2016.».

Art. 15

Carta dei servizi e delle attivita'.

Sostituzione dell'art. 13 della l.r. 30/2009

1. L'art. 13 della l.r. 30/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 13

Carta dei servizi e delle attivita'

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva la carta dei servizi e delle attivita', predisposta nel rispetto dei LEPTA, ed in conformita' ai contenuti previsti dal Catalogo nazionale dei servizi di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 132/2016, alla normativa vigente di riferimento, agli obiettivi ed indirizzi contenuti nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) e nei piani regionali attinenti alle attivita' previste nella carta medesima.

2. L'ARPAT elabora e predispone la proposta per l'approvazione e per l'aggiornamento della carta, in conformita' alle disposizioni del presente articolo e le trasmette alla Giunta regionale entro i termini dalla medesima stabiliti per assicurare il rispetto dei LEPTA e della normativa di riferimento.

3. La Giunta regionale formula la proposta di deliberazione al Consiglio regionale per l'approvazione, l'aggiornamento e la modifica della carta.

4. La carta e' aggiornata periodicamente in attuazione della normativa di riferimento e degli atti della programmazione regionale di cui al comma 1 e, comunque, entro novanta giorni

dall'aggiornamento dei LEPTA e del Catalogo nazionale dei servizi di cui all'art. 9 della legge n. 132/2016.

5. In raccordo con i contenuti del Catalogo nazionale dei servizi, la carta individua le attivita' di ARPAT, come definite agli articoli 7, 8 e 9, declinando, in apposite sezioni:

a) le attivita' obbligatorie necessarie per il raggiungimento dei LEPTA di cui all'art. 11, comma 1;

b) le ulteriori attivita' obbligatorie, distinte in ordinarie e straordinarie, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3;

c) le attivita' obbligatorie consistenti in attivita' tecnico-scientifiche rese ai soggetti privati, di cui all'art. 11, comma 4;

d) le ulteriori attivita' rese a soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12.

6. La carta reca inoltre i dati e le informazioni relative alle attivita' di cui al comma 5 indicando, con riferimento alle attivita' obbligatorie rese a favore degli enti di cui agli articoli 5 e 10, la tipologia, il livello atteso, il soggetto beneficiario, il costo, i tempi di erogazione nonche' l'eventuale fonte normativa o atto di programmazione che prevede tale attivita'.

7. Il rispetto dei livelli attesi e dei tempi di erogazione delle prestazioni indicati nella carta costituisce, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, elemento qualificante per la misurazione, valutazione e rendicontazione degli obiettivi previsti nel piano della qualita' della prestazione organizzativa di cui all'art. 16-bis.».

#### Art. 16

Indirizzi regionali per la programmazione delle attivita' dell'ARPAT.  
Sostituzione dell'art. 15 della l.r. 30/2009.

1. L'art. 15 della l.r. 30/2009 e' sostituito dal seguente:

#### «Art. 15

Indirizzi regionali per la programmazione delle attivita' dell'ARPAT

1. Nel rispetto dei contenuti del programma triennale delle attivita' del Sistema nazionale di cui all'art. 10 della legge n. 132/2016, la Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base delle risorse disponibili, con propria deliberazione individua:

a) le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attivita' obbligatorie per il raggiungimento dei LEPTA di cui all'art. 11, comma 1;

b) le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attivita' obbligatorie rese disponibili dagli enti di cui agli articoli 5 e 10 e distinte in ordinarie e straordinarie, come individuate all'art. 11, commi 2 e 3;

c) gli indirizzi per l'elaborazione del piano delle attivita' di cui all'art. 16;

d) i criteri per il coordinamento dell'integrazione tra l'ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 10.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), gli enti di cui agli articoli 5 e 10 inviano alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, le richieste di svolgimento di attivita'.».

#### Art. 17

Piano delle attivita' dell'ARPAT.  
Sostituzione dell'art. 16 della l.r. 30/2009

1. L'art. 16 della l.r. 30/2009 e' sostituito dal seguente:

#### «Art. 16

## Piano delle attivita' dell'ARPAT

1. Il piano triennale delle attivita', con documento attuativo annuale definisce, sulla base della carta di cui all'art. 13 e nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'art. 15, le attivita' istituzionali che l'ARPAT e' tenuta a svolgere nell'anno di riferimento, nonche' le linee di intervento relative al biennio successivo.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno, il direttore generale dell'ARPAT elabora e trasmette alla Giunta regionale la proposta di piano delle attivita' e il bilancio preventivo economico.

3. Entro i termini previsti per l'invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all'art. 31, commi 2 e 3, la Giunta regionale provvede all'approvazione del piano delle attivita' di cui al comma 1, previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali di cui all'art. 15 e lo trasmette al Consiglio regionale.

4. La Giunta regionale prescrive al direttore generale dell'ARPAT la modifica del piano delle attivita' nel caso in cui cio' si renda necessario al fine di garantire l'allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell'art. 31, comma 4, a seguito del parere del Consiglio regionale. A tal fine il direttore generale dell'ARPAT elabora la proposta di modifica del piano delle attivita' e la trasmette, entro il termine prescritto, alla Giunta regionale per la successiva approvazione.

5. Nel corso dell'anno di riferimento il piano delle attivita' puo' essere integrato sulla base delle richieste degli enti di cui agli articoli 5 e 10 e delle risorse dagli stessi rese disponibili. La modifica al piano delle attivita' puo' prevedere ulteriori attivita', nell'ambito di quelle indicate dalla carta di cui all'art. 13, a condizione che non interferiscano con il pieno e corretto svolgimento delle attivita' gia' programmate. A tal fine:

a) la Giunta regionale, ove necessario, puo' approvare indirizzi integrativi ai sensi dell'art. 15 per l'elaborazione della modifica del piano delle attivita';

b) sulla base degli eventuali indirizzi di cui alla lettera a), il direttore generale elabora la proposta di piano delle attivita', corredata da una dichiarazione che attesti la non interferenza dello svolgimento delle attivita' aggiuntive con il pieno e corretto svolgimento delle attivita' gia' programmate e la trasmette, entro il termine prescritto, alla Giunta regionale per la successiva approvazione.

6. Il direttore generale dell'ARPAT presenta alla Giunta regionale le relazioni sull'avanzamento del piano delle attivita' secondo le indicazioni previste negli indirizzi di cui all'art. 15.».

### Art. 18

#### Finanziamento pubblico delle attivita' istituzionali dell'ARPAT. Sostituzione dell'art. 17 della l.r. 30/2009

1. L'art. 17 della 30/2009 e' sostituito dal seguente:

#### «Art. 17

#### Finanziamento pubblico delle attivita' istituzionali dell'ARPAT

1. Le attivita' istituzionali obbligatorie di cui all'articolo 11, comma 1 e comma 2, lettera a), sono finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione di cui all'art. 30, comma 1, lettera a), nel rispetto dei costi standard e dei criteri di finanziamento dei LEPTA definiti a livello nazionale.

2. Le attivita' istituzionali obbligatorie di cui all'articolo 11,

comma 2, lettera b) e comma 3, sono finanziate con i contributi integrativi di cui all'art. 30, comma 1, lettera b). Tali contributi integrativi sono posti a carico di ciascun ente in relazione alle attivita' richieste.

3. Le eventuali ulteriori attivita' di cui all'art. 16, comma 5, sono finanziate con le risorse aggiuntive degli enti richiedenti, di cui all'art. 30, comma 2, lettera c).

4. I contributi e le risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrati anche dagli oneri a copertura dei costi delle attivita' svolte dall'ARPAT che la normativa statale vigente pone a carico dei privati in attuazione del principio "chi inquina paga" di cui all'art. 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), secondo quanto previsto dall'art. 18.».

#### Art. 19

Oneri economici a carico dei privati.

Modifiche all'art. 18 della l.r. 30/2009

1. La rubrica dell'art. 18 della l.r. 30/2009 e' sostituita dalla seguente: «Oneri economici a carico dei privati per lo svolgimento di attivita' istituzionali dell' ARPAT».

2. Il comma 1 dell'art. 18 della L.r. 30/2009 e' sostituito dal seguente:

«1. I costi delle attivita' istituzionali rese ai soggetti privati di cui all'art. 11, comma 4, sono a totale carico del soggetto privato richiedente e versati direttamente all'ARPAT.».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della 30/2009 e' inserito il seguente:

«1-bis. Gli oneri a copertura dei costi delle eventuali attivita' svolte dall'ARPAT ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge n. 132/2016 sono posti a carico dei gestori, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

4. Il comma 3 dell'art. 18 della l.r. 30/2009 e' sostituito dal seguente:

«3. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, i costi delle attivita' rese dall'ARPAT a seguito di specifici accordi stipulati tra la Regione e soggetti privati in attuazione del principio di precauzione di cui all'art. 3-ter del decreto legislativo n. 152/2006, e recepiti nel piano annuale delle attivita' di cui all'art. 16, possono essere posti a carico dei soggetti privati sottoscrittori. Gli oneri a copertura delle attivita' rese dall'ARPAT sono quantificati nell'ambito di tali accordi e versati direttamente all'ARPAT.».

#### Art. 20

Sistema informativo regionale ambientale (SIRA).

Modifiche all'art. 19 della l.r. 30/2009

1. Il comma 2 dell'art. 19 della l.r. 30/2009 e' sostituito dal seguente:

«2. Il SIRA e' parte integrante del sistema informativo regionale, secondo la normativa e le disposizioni regionali in materia. Il SIRA si raccorda in tale quadro con il sistema informativo geografico regionale di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio) ed opera come riferimento regionale rispetto al corrispondente sistema informativo nazionale ambientale.».

#### Art. 21

Articolazione organizzativa dell'ARPAT.

Sostituzione dell'art. 20 della l.r. 30/2009

1. L'art. 20 della l.r. 30/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 20  
Articolazione organizzativa dell'ARPAT

1. L'ARPAT e' articolata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche che assicurano la copertura omogenea delle attivita' su tutto il territorio regionale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, o quando vi sia necessita' di modificazioni sostanziali nell'assetto delle competenze regionali in materia ambientale, approva indirizzi per l'organizzazione dell'ARPAT che, nel rispetto delle disposizioni della legge n. 132/2016 e delle relative disposizioni attuative, definiscano:

a) il modello organizzativo dell'ARPAT coerente con l'articolazione organizzativa delle strutture regionali competenti nelle funzioni tecnico amministrative in materia ambientale;

b) la ripartizione delle attivita' da espletare, a livello centrale e periferico, in modo da assicurare, in ogni caso, l'omogeneita', l'efficacia, l'efficienza e la qualita' delle prestazioni dell'ARPAT.

3. Entro novanta giorni dall'invio della deliberazione di cui al comma 2 ed in attuazione degli indirizzi ivi previsti, l'ARPAT adotta il regolamento di organizzazione interno e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione. Il regolamento di organizzazione assicura funzioni e strumenti adeguati per garantire lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto il territorio regionale delle attivita' con riferimento al modello organizzativo di cui al comma 2.

4. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 3 individua il bacino di riferimento delle attivita' di laboratorio, tenendo conto della rete nazionale dei laboratori accreditati, nonche' del sistema regionale integrato dei laboratori di sanita' pubblica e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.

5. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 3 e' approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'invio ed e' aggiornato, con le stesse modalita', a seguito delle modifiche apportate dalla deliberazione di cui al comma 2.».

Art. 22  
Direttore generale.  
Modifiche all'art. 22 della l.r. 30/2009

1. Al comma 1 dell'art. 22 della l.r. 30/2009, dopo le parole: «sessantacinque anni,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 8 della legge n. 132/2016 ed».

2. Dopo il comma 8-bis dell'art. 22 della l.r. 30/2009 e' aggiunto il seguente:

«8-ter. La proposta di valutazione tiene conto del rispetto dei livelli attesi e dei tempi di erogazione delle prestazioni indicati nella carta ai sensi del disposto dell'art. 13, comma 7.».

Art. 23  
Cessazione dall'incarico di direttore generale.  
Modifiche all'art. 24 della l.r. 30/2009

1. Il comma 2 dell'art. 24 della l.r. 30/2009 e' sostituito dal seguente:

«2. Qualora il direttore generale cessi dall'incarico, e' sostituito dal direttore piu' anziano tra il direttore amministrativo ed il direttore tecnico, fino alla nomina del successore e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.».

Art. 24  
Prerogative e compiti del direttore generale.  
Modifiche all'art. 25 della l.r. 30/2009

1. La lettera e) del comma 2 dell'art. 25 della 30/2009 e' sostituita dalla seguente:

«e) all'adozione del regolamento di organizzazione interno di cui all'art. 20, comma 3».

2. Alla lettera g) del comma 2 dell'art. 25 della l.r. 30/2009 le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».

3. Alla lettera h) del comma 2 dell'art. 25 della l.r. 30/2009 le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 25 della l.r. 30/2009 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Il direttore generale, in qualita' di legale rappresentante dell'ARPAT, e' componente del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'art. 13 della legge n. 132/2016.».

Art. 25  
Finanziamento dell'ARPAT.  
Sostituzione dell'art. 30 della l.r. 30/2009

1. L'art. 30 della l.r. 30/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 30  
Finanziamento dell'ARPAT

1. Le entrate dell'ARPAT sono costituite da:

a) contributo regionale ordinario annuale da destinare:

1) alle attivita' istituzionali obbligatorie derivanti dal rispetto dei LEPTA di cui all'art. 11, comma 1;

2) alle attivita' obbligatorie ordinarie di cui all'art. 11, comma 2, lettera a);

b) contributi integrativi annuali della Regione e degli altri enti di cui agli articoli 5 e 10, da destinare alle attivita' istituzionali obbligatorie di cui all'art. 11, comma 2, lettera b);

c) risorse aggiuntive della Regione e degli altri enti di cui agli articoli 5 e 10, da destinare alle ulteriori attivita' di cui all'art. 16, comma 5;

d) oneri a copertura dei costi delle attivita' svolte dall'ARPAT che la normativa statale vigente pone a carico dei privati in attuazione del principio "chi inquina paga" di cui all'art. 3-ter del decreto legislativo n. 152/2006 secondo quanto previsto dall'art. 18, commi 1, 1-bis e 2;

e) proventi dovuti dai soggetti privati per le attivita' rese dall'ARPAT nell'ambito degli accordi stipulati ai sensi dall'art. 18, comma 3;

f) proventi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 12;

g) eventuali rendite patrimoniali dell'ARPAT;

h) ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni, contributi di altri enti;

i) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari;

l) oneri a copertura delle spese strettamente connesse ad attivita' di indagine delegate dall'autorita' giudiziaria all'ARPAT e poste a carico del Ministero della giustizia in attuazione di quanto previsto all'art. 15, comma 5, della legge n. 132/2016.».

Art. 26  
Dotazione organica.

Sostituzione dell'art. 33 della l.r. 30/2009

1. L'art. 33 della l.r. 30/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 33  
Dotazione organica

1. Ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite all'ARPAT, con particolare riferimento all'obbligo di garantire i LEPTA ed il livello regionale delle attivita', l'ARPAT valuta e definisce i propri fabbisogni di personale in coerenza con l'art. 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la dotazione organica dell'ARPAT e le relative modifiche sono approvate dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale dell'ARPAT, sulla base dei fabbisogni di cui al comma 1.

3. Le modifiche alla dotazione organica che non comportano un aumento del suo valore economico sono approvate dal direttore generale dell'ARPAT.

4. L'ARPAT, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilita' interno e dei vincoli normativi assunzionali, puo' procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 205/2017, previa deliberazione autorizzativa della Giunta regionale.».

Art. 27

Trattamento giuridico ed economico del personale.

Modifiche all'art. 34 della l.r. 30/2009

1. Dopo il comma 1 dell'art. 34 della l.r. 30/2009 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Una parte dei proventi derivanti dalle attivita' svolte ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), puo' essere utilizzata per incrementare il trattamento economico accessorio.».

Art. 28

Disposizioni sul personale addetto

alle attivita' di ispezione e vigilanza.

Sostituzione dell'art. 35 della l.r. 30/2009

1. L'art. 35 della l.r. 30/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 35

Disposizioni sul personale addetto

alle attivita' di ispezione e vigilanza

1. Il direttore generale dell'ARPAT, attraverso specifico regolamento interno, individua il personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo, in attuazione dell'art. 14, comma 5, della legge n. 132/2016.

2. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge n. 132/2016, il personale di cui al comma 1, puo' accedere agli impianti oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dei controlli stessi. Alle richieste non puo' essere opposto il segreto industriale.

3. Ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge n. 132/2016, il direttore generale dell'ARPAT, puo' individuare e nominare, tra il personale di cui al comma 1, i dipendenti che, nell'esercizio delle

loro funzioni, operano con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale I'ARPAT garantisce adeguata assistenza legale e copertura assicurativa.».

#### Art. 29

Disposizione transitoria in ordine alla prima approvazione della carta dei servizi e delle attivita'.  
Abrogazione dell'art. 36 della l.r. 30/2009

1. L'art. 36 della l.r. 30/2009 e' abrogato.

#### Art. 30

Informazione e comunicazione.  
Inserimento dell'art. 36-bis nella l.r. 30/2009

1. Dopo l'art. 36 della l.r. 30/2009 e' inserito il seguente:

«Art. 36-bis  
Informazione e comunicazione

1. Al fine di informare preventivamente la collettivita' sugli standard dei servizi offerti e sulle modalita' di svolgimento delle prestazioni dell'ARPAT, la carta dei servizi e delle attivita' ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito ufficiale della Regione Giunta regionale e dell'ARPAT.

2. La Giunta regionale, nel rispetto della legge n. 132/2016, promuove adeguate modalita' di informazione e comunicazione da parte dell'ARPAT in ordine all'attuazione del piano delle attivita' di cui all'art. 16, previa verifica della coerenza dei sistemi di informazione e comunicazione regionale. La comunicazione del raggiungimento dei LEPTA nel territorio toscano spetta alla Giunta regionale.».

## Capo II

### Disposizioni finali e transitorie. Norma finanziaria

#### Art. 31

Disciplina transitoria dell'art. 13 della l.r. 30/2009  
in materia di carta dei servizi e delle attivita'

1. Nelle more dell'approvazione della carta dei servizi e delle attivita' di cui all'art. 13 della l.r. 30/2009 con i contenuti previsti dal Catalogo nazionale di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 132/2016, si applica la carta dei servizi e delle attivita' approvata con la deliberazione del Consiglio regionale 30 gennaio 2013, n. 9.

#### Art. 32

Disciplina transitoria dell'art. 18, comma 1, della l.r. 30/2009 in materia di tariffe

1. Nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali di cui all'art. 15, comma 2, della legge n. 132/2016, si applicano le

tariffe approvate dalla Giunta regionale su proposta di ARPAT.

Art. 33  
Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 novembre 2019

ROSSI

(Omissis).